

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE

	PAG.		PAG.
ARATA e ROSELLI: Personale salariato degli stabilimenti militari. (9390) . . .	45317	INVERNIZZI GAETANO: Sciopero dei lavoratori mugnai e pastai in Reggio Calabria. (10056)	45326
BOVETTI: Classi aggiunte nelle scuole di avviamento professionale. (9810) . .	45318	LARUSSA: Forniture di medicinali agli assistiti dell'I. N. A. M. (9780) . . .	45327
CALAMANDREI: Sorveglianza della sezione del Movimento di rinascita repubblicana in Roma. (10044)	45319	LOZZA: Fornitura di suppellettili agli Istituti di istruzione media e superiore di Roma. (10125)	45328
CARONITI: Trasferimento del tribunale di Messina in altro comune. (10354) . .	45319	MANCINI: Pensione di guerra al carabiniere Gagliardi Settimio da San Pietro in Amantea (Cosenza). (9458) . .	45328
CECCHERINI: Provvedimenti per i comuni del Friuli danneggiati dalle manovre militari. (9181)	45319	MONTERISI: Conferimento di incarichi e supplenze agli insegnanti di scuole medie ex combattenti e reduci. (9549) .	45329
CESSI: Monumenti della regione salentina. (9694)	45320	MONTICELLI: Amministrazione provinciale di Grosseto. (10179)	45329
CHATRIAN: Esenzioni dal servizio militare per le famiglie numerose. (9153) . .	45320	PETRUCCI: Benefici agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza in servizio nella ex provincia di Lubiana e nell'ex governatorato della Dalmazia. (9608) . . .	45330
COLI: Comprensori di bonifica montana. (10090)	45322	RICCI MARIO: Tribunale civile e penale nel comune di Pavullo nel Frignano (Modena). (10357)	45331
COLI: Consiglio comunale di Pesaro. (10194)	45323	POLANO: Disoccupazione nel comune di Olbia (Sassari). (10001)	45331
COLITTO: Provvedimenti per il comune di Sesto Campano (Campobasso). (9434)	45323	SCHIRATTI: Terreni requisiti per l'ampliamento dell'aeroporto di Campoformido (Udine). (9540)	45331
COLITTO: Miglioramenti e trasformazione fondiaria nell'agro di Palata (Campobasso). (9839)	45323	TROISI: Provvidenze ai profughi della provincia di Bari. (10133)	45332
COLITTO: Scorte di grano duro nella provincia di Campobasso. (10076) . . .	45324	TURCHI GIULIO: Compatibilità con la funzione sindacale nella provincia di Ferrara. (10114)	45332
COLITTO: Casa per lavoratori nel comune di Capracotta (Campobasso). (10214) .	45324		
COLITTO: Scuole rurali nelle frazioni Guastrea e Macchia del comune di Capracotta (Campobasso). (10218)	45325		
COLITTO: Lavori di rimboschimento nella frazione Castellano del comune di Boiano (Campobasso). (10325) . . .	45325		
COLITTO: Libera vendita del vaccino contro la laringotracheite dei polli. (10328)	45325		
D'AMBROSIO: Classi aggiunte nelle scuole di avviamento professionale. (9782) .	45325		
D'AMBROSIO: Classi aggiunte nelle scuole di avviamento professionale. (9851) .	45325		
DI DONATO: Decesso di un militare del X Car di Bari. (9339)	45326		

ARATA e ROSELLI. — *Al Ministro della difesa.* — « Per sapere se non ritenga di dover promuovere, attraverso le opportune iniziative di legge, la revoca, quanto meno nei riguardi del personale salariato permanente degli stabilimenti militari, del divieto di qualsiasi avanzamento, contenuto nel disposto dell'articolo 9 del decreto legislativo 12 dicembre 1946, n. 585, le cui norme rego-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 GENNAIO 1953

lamentari di applicazione non sono mai state omesse.

« Gli interroganti, in particolare, ritengono utile richiamare l'attenzione del Ministro sulla situazione dell'arsenale di Piacenza, dove, su 14 posti dell'organico dei capi operai, 9 sono attualmente vacanti, per quanto da molti anni operai permanenti, che disimpegnano lodevolmente funzioni di capo operaio, attendano doverosa sistemazione come effettivi.

« Ai fini, poi, della più rapida sistemazione delle posizioni sopra denunciate, ed in attesa del sopra invocato provvedimento legislativo, gli interroganti chiedono se il Ministro non ravvisi l'opportunità di dichiarare la piena ed operante validità dell'attuale regolamento speciale per i salariati dello Stato, e sia perciò consentito ai direttori degli stabilimenti militari di inoltrare:

1°) proposte di nomina di capi operai effettivi là dove gli organici risultano incompleti;

2°) proposte d'avanzamento a scelta, a paghe normali ed eccezionali, come previsto dal paragrafo 37 del citato regolamento speciale ». (9390).

RISPOSTA. — « In merito al quesito mosso con la prima parte dell'interrogazione cui si risponde, si fa presente che il Ministero della difesa non ha motivo di promuovere alcuna iniziativa di legge, nel senso richiesto dagli onorevoli interroganti, perché la sospensiva sancita dall'articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585, non è più operante. È noto, infatti, che le nuove norme sullo stato giuridico del personale stesso, previste dal secondo comma del predetto articolo 9, ed in base alle quali dovrà essere ristemata la posizione di ciascun operaio, di ruolo e non di ruolo, a decorrere dal 1° settembre 1946, hanno già formato oggetto della legge 26 febbraio 1952, n. 67, in vigore dal 1° marzo detto.

« Circa la possibilità di dar corso ad avanzamenti a scelta, a paghe normali ed eccezionali ai sensi degli articoli 17 e 18 del testo unico sui salariati dello Stato, approvato con regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, si rileva che tali forme di avanzamento non sono più previste dalla citata legge 26 febbraio 1952, n. 67. La posizione, a tali fini, del personale di cui trattasi dovrà essere sistemata, a decorrere dal 1° settembre 1946, in base alle nuove norme, che sono più favorevoli in quanto gli interessati sono ammessi dalla predetta legge a conseguire, di diritto, ogni due

anni, come promozioni normali, quelle che in passato erano considerate promozioni a scelta ed anche di diritto, nel decorso della loro normale carriera, le paghe che precedentemente erano denominate eccezionali.

« Alla sistemazione di stato ed economica del personale in parole in base alle vigenti nuove norme si procederà non appena saranno state emanate le necessarie istruzioni esecutive, la cui redazione, che ha richiesto la preventiva risoluzione di notevoli e complessi quesiti sorti in sede di interpretazione della legge, è ormai in avanzato corso di elaborazione.

« Per quanto riguarda, infine, la nomina a capi-operai si attende, per addivenirvi, la ormai prossima emanazione delle norme per la ripartizione organica del personale salariato di ruolo nel gruppo dei capi-operai e nelle categorie degli operai, prevedute dall'articolo 4 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 940, col quale è stato determinato il numero degli operai di ruolo dell'amministrazione della difesa. Sarà utile, per altro, chiarire che tali nomine non costituiscono un'aspettativa di carriera per gli operai, ma andranno conferite « a scelta » in relazione alle esigenze funzionali degli stabilimenti militari agli operai che eccellono sulla massa per capacità professionale oltreché per considerevole anzianità di servizio e non già in rapporto alle posizioni soggettive di anzianità di singoli operai ».

Il Ministro: PACCIARDI.

BOVETTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere i motivi che determinarono la disposizione ministeriale con la quale si negava il funzionamento di classi aggiunte nelle scuole e nei corsi di avviamento professionale per l'anno scolastico 1952-53.

« Il mantenimento, per vero, di tale restrizione, si risolverebbe in un gravissimo danno per l'istruzione popolare, della quale le scuole di avviamento professionale sono una delle più genuine espressioni.

« Devesi poi tenere conto dell'attuale affollamento dei corsi che, permanendo il detto divieto, verrebbe incrementato, ciò con evidente grave danno per la serietà e il rendimento della scuola ». (9810).

RISPOSTA. — « La impossibilità da parte del Ministero di autorizzare il funzionamento di nuove classi aggiunte nelle scuole e nei corsi di avviamento professionale è stata determinata dalla mancanza di disponibilità finanziarie.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 GENNAIO 1953

« Il Ministero, tuttavia, rendendosi conto delle necessità delle scuole di avviamento, aventi carattere popolare e di obbligatorietà scolastica, aveva intrapreso trattative col Ministero del tesoro per avere un apposito maggiore stanziamento.

« In seguito ai risultati di tali trattative è stato possibile ottenere la somma necessaria all'accoglimento della maggior parte delle richieste di istituzione di nuove classi di avviamento. Del che è stata data comunicazione ai provveditori agli studi che avevano segnalato le particolari esigenze delle rispettive province ».

Il Ministro: SEGNI.

CALAMANDREI. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere se ha notizia che da qualche giorno, davanti l'ingresso dei locali dove ha la sua sede, con regolare contratto di locazione, una sezione del sorgente Movimento di rinascita repubblicana, è comandata, per ordine del questore di Roma, una pattuglia di quattro agenti di pubblica sicurezza di giorno e di quattro carabinieri di notte, allo scopo di impedire agli iscritti della sezione di entrare nei locali, di cui hanno per contratto la disponibilità; se intenda prendere provvedimenti per la cessazione di tale arbitrio e per la punizione dei responsabili di esso, o se viceversa ritenga che secondo la Costituzione repubblicana basti professarsi fedeli alla Repubblica per apparire alla polizia pericolosi sovversivi, a carico dei quali sia lecito sopprimere non solo le libertà costituzionali di associazione e di riunione, ma altresì i diritti privati garantiti dal Codice civile ». (10.044).

RISPOSTA. — « Il servizio di vigilanza alla sede della sezione del Movimento di rinascita repubblicana è stato disposto in seguito a molteplici incidenti che si erano dovuti già lamentare allo scopo di prevenirne ulteriori.

« Inoltre, in tale modo si è provveduto a salvaguardare i diritti che l'autorità giudiziaria sarà per riconoscere ad una delle parti in contrasto.

« Si precisa, poi, che l'anzidetto servizio è prestato da una sola guardia di pubblica sicurezza in abito civile, di giorno, e da un carabiniere, in divisa, di notte ».

Il Sottosegretario di Stato: BUBBIO.

CARONITI. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e della difesa.* — « Per sapere se risponde a verità il trasferimento in altro comune della provincia di Messina del tribunale e

della compagnia dei carabinieri di Mistretta. E se risulti agli onorevoli Ministri che il tribunale era stato soppresso dal fascismo e venne poi ripristinato dopo la liberazione, mentre la presenza della compagnia dei carabinieri venne anche riconosciuta necessaria ed indispensabile dallo stesso fascismo, data l'importanza di quella vasta zona facente parte dell'ex circondario di Mistretta e che comprende quasi la terza parte del territorio della provincia di Messina ». (10.354).

RISPOSTA. — « Si comunica che, per la parte concernente la competenza di questo Ministero, che nessun provvedimento diretto alla modificazione di particolari circoscrizioni giudiziarie è in corso di attuazione presso questo Ministero.

« Tali modificazioni non potranno che essere esaminate in sede di revisione di tutte le circoscrizioni giudiziarie e ciò per l'interferenza che l'una può avere sull'altra ».

Il Ministro di grazia e giustizia: ZOLI.

CECCHERINI. — *Al Ministro della difesa.* — « Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare in favore dei comuni del Friuli nel cui territorio si sono svolte le manovre militari del N.A.T.O., che con l'intenso transito di automezzi di ogni tipo e peso hanno reso pressoché impraticabile la viabilità minore.

« L'interrogante fa rilevare come lo stato dei bilanci dei comuni interessati non permetta a quelle amministrazioni di far fronte ai maggiori oneri per la risistemazione della loro viabilità, ciò che determina gravi disagi per le popolazioni della zona, le quali hanno accolto i militari impegnati nelle manovre con la tradizionale ospitalità friulana e con sentimenti di affettuosa simpatia ». (9181).

RISPOSTA. — « Per disposizione di questo Ministero, ripetutamente confermati, i comandi militari interessati sono tenuti ad adottare, in occasione di esercitazioni militari, tutte le misure atte a ridurre al minimo possibile, compatibilmente con le necessità di addestramento e di manovra, il logorio delle reti stradali; qualche danno è però inevitabile quando si tratti di esercitazioni di un certo rilievo, come quelle svoltesi di recente nel Friuli, ed alle quali si riferisce l'onorevole interrogante.

« Ciò premesso in via generale si comunica, in particolare che il Comando genio militare territoriale di Padova ha già effettuato gli accertamenti dei danni subiti, in occasione delle predette manovre, dalle strade comunali

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 GENNAIO 1953

e consorziali nei comuni di Maniago, Sequals e Spilimbergo. È stato ora dato inizio agli accertamenti relativi ai danni subiti dalle strade nei comuni di Coseano, Vivaro, San Marino al Tagliamento, San Giorgio alle Richinvel e dalle strade provinciali della provincia di Udine, e si assicura che detti accertamenti saranno condotti con la necessaria sollecitudine.

« Il pagamento dei danni accertati verrà effettuato a mezzo mandati diretti, appena approvati i relativi schemi di perizie da parte di questo Ministero, e a mano a mano che detti schemi perverranno dal menzionato comando genio.

« Circa i criteri che vengono seguiti nelle liquidazioni a favore degli enti interessati, si chiarisce che l'amministrazione militare è tenuta a risarcire soltanto i danni prodotti alle opere stradali ed accessori (parapetti, cunette, cigli dei marciapiedi, volte dei tombini e ponticelli) e quelli per le rotture del sottosuolo (massicciate), ma non anche il logorio del manto di asfalto, della bitumatura e dell'inghiainati, anche se conseguente alle eccezionalità del transito di carri armati, rientrando il logorio stesso nelle esenzioni stabilite dall'articolo 227 del testo unico delle leggi sulla finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni ».

Il Ministro: PACCIARDI.

CESSI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere se intenda adottare provvedimenti adeguati a una migliore conservazione dei monumenti della regione salentina e ad impedire deturpazioni di opere d'arte storica, quali si sono verificate nella chiesa di Santa Caterina di Galatina ». (9694).

RISPOSTA. — « In relazione al contenuto della interrogazione si comunica quanto segue:

« Per quanto concerne i provvedimenti tendenti ad una migliore conservazione dei monumenti salentini, si premette che le condizioni non sempre soddisfacenti di alcuni monumenti del Salento si devono, in effetti, alla prolungata mancanza di manutenzione ordinaria da parte degli enti proprietari ai quali, ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089 sulla tutela delle cose di interesse storico e artistico, spetta in prima istanza tale diretto onere.

« D'altra parte, si assicura l'onorevole interrogante che, nei limiti consentiti dalle insufficienti disponibilità di bilancio, questo Mi-

nistero che ha di recente compiuto, a mezzo della competente Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Bari, una ricognizione sopraluogo dei principali edifici monumentali della regione, non mancherà, come già in programma, di graduare nei prossimi esercizi finanziari, nel quadro del più vasto programma di carattere nazionale e nei limiti delle vigenti disposizioni di legge, un proprio intervento che valga a migliorare le condizioni di conservazione di quel patrimonio artistico in favore del quale è, per altro, pur sempre auspicabile un più fattivo intervento degli enti proprietari.

« Per quanto riguarda le deturpazioni verificatesi nella chiesa di Santa Caterina in Galatina, premesso che gli intonaci applicati alla facciata della chiesa, ai quali si ritiene voglia riferirsi l'onorevole interrogante, in occasione di opere di protezione dall'umidità compiute dal Genio civile, debbono in effetti considerarsi poco adatti al carattere dell'edificio, si assicura che l'amministrazione non mancherà di provvedere, in occasione dei lavori da eseguirsi nel prossimo esercizio finanziario, alle opere di ripristino e protezione della facciata che saranno ritenute necessarie ».

Il Ministro: SEGNÍ.

CHATRIAN. — *Al Ministro della difesa.* — « Per conoscere se non creda eccessivamente dure le vigenti norme sul reclutamento per le quali, anche nelle famiglie numerosissime, viene concessa l'esenzione dal servizio militare ad un solo figlio; cosicché esistono famiglie, specie nelle regioni più prolifiche, che forniscono alle forze armate una collana di figli, mentre altre ne danno pochi e pochissimi o nessuno.

« E per conoscere se, anche in relazione all'esuberante gettito dei contingenti, non ritenga possibile e socialmente equo mitigare al più presto tale asprezza e disparità con qualche opportuno temperamento, quale quello di esentare dal servizio militare un figlio almeno ogni quattro, oltre agli aventi diritto ad esenzione in dipendenza di fratelli caduti o dispersi in guerra ». (9153).

RISPOSTA. — « In base all'articolo 85, numeri 1 e 2, del testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento dell'Esercito, approvato con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329, possono essere inviati in congedo anticipato:

1°) il primogenito di famiglia che abbia a carico dieci o più figli di nazionalità ita-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 GENNAIO 1953

liana, o di famiglia che abbia avuto dodici o più figli nati vivi e vitali di nazionalità italiana dei quali almeno sei siano ancora a carico;

2°) il figlio di genitori che abbiano procreato altri cinque figli maschi o femmine nati vivi e vitali di nazionalità italiana, anche se siano deceduti, a condizione che almeno due abbiano prestato o prestino servizio militare.

« A coloro che si trovino nelle suddette condizioni viene attualmente concesso — in luogo del congedo anticipato — il rinvio a chiamata in epoca da determinarsi e, successivamente, la dispensa dal compiere la ferma di leva (articolo 128, lettera c), del citato testo unico, quale risulta sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo 22 novembre 1947, n. 1624).

« Inoltre possono ottenere la dispensa dal compiere il servizio militare i giovani arruolati che si trovino in una delle condizioni previste nel manifesto di chiamata alle armi del contingente col quale sono tenuti a presentarsi, per motivi di famiglia o perché reduci dall'internamento, partigiani combattenti, ammogliati con prole, residenti all'estero, chierici ordinati in sacris, religiosi con voti, ecc.

« Il congedo anticipato o la dispensa dal compiere la ferma di leva per motivi di famiglia possono essere concessi, indipendentemente dal numero dei fratelli componenti la famiglia, a condizione che nessun altro fratello vivente dell'iscritto richiedente, di età inferiore ai 40 anni, abbia già fruito dello stesso beneficio (articolo 87 del testo unico sopra menzionato).

« In tal modo fra tutti i componenti la famiglia uno solo potrebbe fruire — in linea di principio — del suddetto vantaggio.

Tale norma, però, è soggetta ai vari temperamenti previsti dalle vigenti disposizioni in materia.

« Essa, infatti, non si applica quando un altro fratello sia stato dispensato dal compiere la ferma di leva per un titolo non riferentesi alla situazione di famiglia di origine (reduce dall'internamento, partigiano combattente, ammogliato con prole, riformato, ecc.).

« Inoltre, ai fini del riconoscimento dei titoli ad eventuale congedo anticipato o ad eventuali benefici relativi alla prestazione del servizio militare a favore di un iscritto di leva che ne faccia regolare richiesta, non si tiene conto dei fratelli che, pur essendo stati ammessi ad uno dei benefici suddetti, abbiano compiuto 365 giorni di servizio militare (com-

putando anche il servizio eventualmente prestato da richiamato) o che siano diventati inabili a qualsiasi lavoro proficuo.

« Oltre a tutto ciò, in occasione delle ultime chiamate alle armi, è stata concessa la facoltà ai comandi militari territoriali di decidere sul rinvio a chiamata alle armi in epoca da determinare per gli eventuali casi eccezionalmente pietosi che non rientrano fra quelli previsti dalle disposizioni suddette, tenendo presente che l'uso di tale facoltà deve essere limitata alle situazioni in cui, con la partenza del giovane, la famiglia resti sprovvista dei necessari mezzi di sussistenza, in quanto assicurati dal lavoro del giovane stesso.

« Ciò premesso, questo Ministero ritiene di non poter aderire alla proposta dell'onorevole interrogante di esentare indiscriminatamente dal servizio di leva militare un figlio ogni quattro, in quanto una disposizione in tal senso mentre non risponderebbe in ogni caso a necessità di carattere sociale, sarebbe contraria agli interessi dell'Esercito, sia perché inciderebbe notevolmente sulla consistenza numerica dei contingenti di leva, sia anche perché è necessario che tutti i giovani appartenenti a famiglie agiate assolvano gli obblighi di leva, per assicurare il reclutamento di elementi in possesso di buona cultura, onde impiegarli nelle numerose specializzazioni oggi esistenti presso tutti i reparti.

« Condizioni simili, se non più gravi per quanto concerne la consistenza numerica dei contingenti di leva, si presentano per la marina, mentre per l'aeronautica la questione non sorge, in quanto, come è noto, il contingente necessario a quest'ultima forza armata viene tratto dalle leve di terra, nella misura di volta in volta stabilita ».

Il Ministro: PACCIARDI.

COLI. — Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste. — « Per conoscere quale sia il criterio interpretativo da seguire nella applicazione della legge sulla montagna circa la classificazione e l'amministrazione dei comprensori di bonifica montana in relazione a quanto dispongono gli articoli 15 e 30 della detta legge, e cioè:

a) se in rapporto alle domande di riclassificazione in corso di istruttoria e di esame dei comprensori di bonifica già classificati con la legge del 13 febbraio 1933, n. 215, o dei bacini montani classificati con la legge 30 dicembre 1923, n. 3267, debba procedersi con criteri di adeguatezza all'importo degli stanziamenti attualmente disposti, ovvero, come

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 GENNAIO 1953

semberebbe più logico, debba tenersi conto soprattutto dello stato di degradazione o di dissesto della zona, anche in considerazione di più ampie auspiccate provvidenze;

b) se nella riclassificazione di tali comprensori e bacini debba prevalere il criterio della totale inclusione od esclusione del territorio già delimitato come bacino ai sensi della legge n. 3267 o debba invece, come appare più logico e razionale, prevedersi ed ammettersi anche il criterio di una eventuale riduzione del perimetro relativamente alla parte del territorio avente le caratteristiche di zona montana;

c) se, in relazione a quanto dispone l'articolo 30 della legge, l'affidamento ad altro consorzio esistente delle funzioni amministrative e di gestione dei consorzi di prevenzione e di bonifica montana, presupponga la già avvenuta costituzione dei consorzi di ufficio o ad iniziativa degli interessati, ovvero debba prescindere dalla costituzione stessa delegandosi, in tal guisa, ad altro consorzio le funzioni amministrative o di gestione ». (10.090).

RISPOSTA. — « La legge 25 luglio 1952, n. 991, recante provvedimenti in favore dei territori montani, è fondata sul presupposto della gradualità degli interventi sia nel tempo che in relazione allo stato di degradamento fisico od economico delle diverse plaghe montane.

« È, quindi, evidente che non tutti i terreni di montagna potranno essere presi in considerazione ai fini dell'applicazione della legge suddetta, ma soltanto quelli aventi i requisiti di cui all'articolo 1 della legge stessa.

« È anche evidente che, nell'ambito dei territori montani, non tutti i bacini montani determinati ai sensi della legge 30 dicembre 1923, n. 3267 e non tutti i comprensori di bonifica delimitati a norma della legge 13 febbraio 1933, n. 215, potranno essere riclassificati in comprensorio di bonifica montana, ma soltanto quei bacini o quelle parti dei comprensori di bonifica attualmente esistenti che siano in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 14 della legge n. 991.

« In relazione, poi, alla portata finanziaria di detta legge sarà necessario compilare una graduatoria dei costituenti comprensori, in ordine al loro stato di degradazione o di dissesto, ponendo per primi quelli ove tale dissesto si presenti maggiormente accentuato e ove sarà possibile intervenire con i fondi a disposizione, salvo che si tratti di zone particolarmente depresse, che saranno in ogni caso riclassificate.

« Ai fini della riclassificazione dei comprensori e dei bacini esistenti occorre distinguere almeno tre casi principali:

1°) Bacino montano indipendente da un comprensorio di bonifica, ma avente i requisiti di cui all'articolo 14 della legge. Esso potrà essere riclassificato purché la sua superficie sia costituita in prevalenza da territori considerati montani ai sensi dell'articolo 1 della legge. Non potrà in tal caso farsi alcuna riduzione del perimetro, in quanto tale riduzione è consentita dal secondo comma dell'articolo 15 soltanto per i comprensori di bonifica classificati a norma della legge 13 febbraio 1933, n. 215 e non anche per i bacini montani;

2°) Comprensorio di bonifica classificato a norma della legge 13 febbraio 1933, n. 215, che presenti una parte montana, non classificata come bacino montano, ma avente i requisiti di cui all'articolo 14. Detta parte montana potrà essere riclassificata in comprensorio di bonifica montana escludendo, in massima, da essa i territori non considerati montani ai sensi dell'articolo 1 della legge, salva la eccezione di cui all'ultimo comma dell'articolo 14, cioè che si tratti di territori che pur non presentando le caratteristiche volute dall'articolo 1, siano ugualmente da includere per assicurare la organicità dell'intervento pubblico;

3°) Bacino montano o bacini montani interclusi in un comprensorio di bonifica determinato ai sensi della legge 13 febbraio 1933, n. 215. Potrà essere riclassificata quella parte che presenti i requisiti di cui all'articolo 14, limitando la inclusione dei territori non considerati montani alla eccezione di cui al precedente punto 2°). Per ciò che concerne, infine, l'ultimo quesito, di cui al punto c) della interrogazione sopra riportata, sembra opportuno che la compilazione del piano generale di bonifica e la esecuzione delle relative opere debbano essere affidate ai diversi tipi di consorzi, in base al seguente ordine di precedenza:

a) consorzi volontari fra enti e privati proprietari dei terreni interessati alla bonifica montana purché tecnicamente attrezzati;

b) consorzi amministrativi già esistenti, purché ne sia riconosciuta la idoneità dal ministro per l'agricoltura e per le foreste;

c) consorzi costituiti d'ufficio in mancanza della costituzione volontaria dei consorzi stessi o della esistenza di consorzi amministrativi vicini idonei ».

Il Ministro: FANFANI.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 GENNAIO 1953

COLI. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per sapere se e quali provvedimenti egli intende adottare nei riguardi dell'amministrazione comunale di Pesaro, la quale persiste nel portare all'ordine del giorno del consiglio comunale argomenti di natura esclusivamente politica, estranei anche indirettamente alla funzione puramente amministrativa dei comuni, ai loro obiettivi ed al loro carattere, determinando perturbamenti in seno al consiglio (anche con il ritiro dall'aula dei consiglieri del gruppo di minoranza) e nella pubblica opinione, ansiosa di vedere, invece, esaminati e risolti problemi cittadini importanti e vitali anche ai fini dell'assorbimento della mano d'opera disoccupata.

« L'interrogante chiede se tale attività possa essere ulteriormente consentita in quanto illegittimamente diretta alla politicizzazione del consiglio comunale al solo scopo di propaganda politica, deviandolo verso fini e metodi di parte e ritardando nel frattempo la soluzione dei problemi inerenti al proprio mandato ed alla propria funzione ». (10.194).

RISPOSTA. — « Il prefetto di Pesaro ha annullato, ai sensi dell'articolo 326 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale, le deliberazioni recentemente adottate, su argomenti di carattere politico, dal consiglio comunale di quel capoluogo.

« Eventuali ulteriori interferenze del predetto consesso in materie estranee alla propria competenza saranno parimenti repressi, nei modi di legge ».

Il Sottosegretario di Stato: BUBBIO.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere in qual modo intende intervenire in favore del comune di Sesto Campano (Campobasso) per evitare che i terreni siti lungo la riva destra del Volturno, e precisamente nel tratto Ponte Reale-Molino Pentime, continuino ad essere allagati, il che si verifica ora con maggiore frequenza, data la costruzione di dighe sulla riva sinistra a protezione dei beni della principessa Pignatelli ». (9434).

RISPOSTA. — « A cura del Consorzio di bonifica del Sannio Alifano sono state recentemente costruite, con i fondi della Cassa per il Mezzogiorno, alcune opere di difesa radenti lungo la sponda sinistra del fiume Volturno, a valle del ponte Reale, costituite da un triplice ordine di gabbioni a protezione dei terreni limitrofi.

« Tali opere non dovrebbero, a parere degli organi tecnici, recare pregiudizio alla stabilità dei terreni siti lungo la sponda destra del fiume.

« Tuttavia, poiché non è da escludere che le acque di piena del Volturno possano ora con maggior impeto esondare sulla sponda destra, questo Ministero ha segnalato al Comitato dei ministri per il Mezzogiorno la opportunità di esaminare tale problema per gli eventuali interventi di competenza ».

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: FANFANI.

COLITTO. — *Al Ministro Campilli.* — « Per conoscere le ragioni per le quali la Cassa per il Mezzogiorno non ha esteso all'agro di Palata (Campobasso), compreso nella zona di riforma fondiaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 67, e classificato dalla legge 8 gennaio 1952, n. 32, comprensorio di bonifica di prima categoria ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, i sovvenimenti necessari alle opere di miglioramento e di trasformazione fondiaria, così come si è fatto per altre zone ». (9839).

RISPOSTA. — « L'attuale attività della Cassa per il Mezzogiorno ha luogo, come è noto, esclusivamente nei territori classificati di bonifica ed inclusi nel piano decennale approvato dal Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.

« La successiva classifica in territori di bonifica delle zone soggette a riforma fondiaria non ha comportato l'estensione della competenza della Cassa anche a tali territori.

« Il relativo problema è attualmente allo studio e non appena tutti gli elementi tecnici ed economici saranno pronti, il Comitato dei ministri potrà esaminare se sia possibile includere le zone di riforma nel piano della Cassa o se, invece, la competenza di quest'ultima debba rimanere limitata ai comprensori considerati nel piano decennale.

« La questione dell'agro di Palata, quindi, sarà presa in considerazione unitamente a tutti gli altri territori classificati di bonifica ai sensi della legge 8 gennaio 1952, n. 32 ».

Il Ministro: CAMPILLI.

COLITTO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per conoscere se — informato che dei quintali 57.000 di grano duro, ammassati nella provincia di Campobasso, l'Alto Commissariato per l'alimentazione ha

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 GENNAIO 1953

assegnato quintali 12.000 ai molini molisani, quintali 12.500 a quelli di Foggia ed altrettanti a quelli di Bari, per cui, rimasti negli ammassi del Molise sono quintali 20.000 di grano duro, è agevole prevedere (ammesso che nei futuri mesi nessun'altra assegnazione verrà stabilita a favore di province limitrofe) che entro il prossimo gennaio 1953 saranno esaurite le scorte di grano duro giacenti nella provincia di Campobasso e dovranno i molini operare con grano di importazione estera di qualità scadente — non creda di intervenire per evitare le conseguenze gravi di tale situazione, facilmente rilevabili, sol che si pensi che tutti i pastifici del Molise sono riforniti dai molini della provincia, per cui non potranno essi che immettere nel mercato un prodotto pessimo con danno della popolazione, la quale non può non essere meravigliata ed addolorata per non poter fruire dei prodotti della sua terra, disponendo, ove non creda di adottare altri provvedimenti, che siano decurtati ai molini di Foggia e Bari le assegnazioni di grano della provincia di Campobasso, facendole ridurre del 50 per cento e disponendo insieme che le integrazioni ai molini predetti sia effettuata mediante nuove assegnazioni in ammassi di altre provincie e del grano di provenienza estera ». (10.076).

RISPOSTA. — « Si deve anzitutto premettere che il contingente di grano duro ammassato nella campagna testé decorsa risulta insufficiente a coprire le necessità del fabbisogno nazionale ad esso deve, quindi, essere integrato con prodotto d'importazione.

« Ciò stante, alle richieste delle industrie molitorie deve essere provveduto ripartendo la disponibilità nazionale nel suo complesso e la quantità di grano duro proveniente dall'estero.

« Per evidenti ragioni di giustizia distributiva, tutte le industrie molitorie debbono, però, esser poste su uno stesso piano, onde abbiano a beneficiare di assegnazioni di grano duro che consentano loro di compensare, nelle miscele, le qualità meno pregiate con le qualità migliori.

« Per attuare tale indispensabile criterio di distribuzione perequata, è inevitabile far luogo a trasferimenti da provincia a provincia, onde rifornire quelle zone risultanti deficitarie della loro aliquota di grano nazionale.

« In dipendenza di siffatta situazione non è, quindi, assolutamente possibile aderire alla richiesta che forma oggetto della interrogazione alla quale si risponde, in quanto una

diversa determinazione porrebbe la provincia di Campobasso in una posizione di privilegio che si risolverebbe a danno di altre provincie, danno tanto più ingiustificato ove si consideri che l'ammasso del grano deve essere riguardato nel suo complesso e manovrato su piano nazionale.

« Circa la situazione particolare prospettata nella interrogazione, devesi aggiungere che l'assegnazione di grano duro degli ammassi di Campobasso ai molini di Bari e di Foggia è stata imposta oltre che dalle necessità sopra accennate anche per alleggerire i magazzini del Molise, troppo sovraccarichi di prodotto a causa della deficiente attrezzatura di conservazione di cui si dispone nella regione. Anche recentemente due magazzini, e precisamente quelli di Guglionesi e di Ururi sono stati scopercati dall'aeromoto avvenuto nella notte fra il 14 ed il 15 dicembre, e si è dovuto, pertanto, provvedere ad onerosi trasferimenti di prodotto.

« D'altra parte non vi è da temere, nei confronti della locale popolazione alcuna spiacevole conseguenza in quanto vengono sempre assegnati a prezzo nazionale, grani qualitativamente idonei all'alimentazione dei cittadini ».

Il Ministro: FANFANI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno sollecitare la gestione I.N.A.-Casa, perché provveda all'appalto dei lavori di costruzione di una casa per lavoratori nel comune di Capracotta (Campobasso) ». (10.214).

RISPOSTA. — « Poiché la questione rientra nella competenza di questa amministrazione, si ha il pregio di comunicare che per l'esecuzione dei lavori di costruzione di una casa per lavoratori in Capracotta (Campobasso), la gestione I.N.A.-Casa ha autorizzato fin dallo scorso novembre la stazione appaltante (Istituto autonomo case popolari di Campobasso) ad esperire l'appalto.

« La gara è stata fissata per il giorno 17 corrente mese ».

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: RUBINACCI.

COLITTO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per conoscere se è possibile, in virtù della recente legge sulla montagna, la costruzione nel comune di Capracotta (Campobasso) di due scuole rurali nelle frazioni Guasta e Macchia, e, in caso affer-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 GENNAIO 1953

mattivo, quali pratiche detto comune deve svolgere, perché detta auspicata costruzione di venga realtà ». (10.218).

RISPOSTA. — « La legge 25 luglio 1952, numero 991, recante provvedimenti in favore dei territori montani, non prevede la concessione di contributi per la costruzione di scuole rurali.

« Sono ammesse, infatti, al beneficio del contributo dello Stato previsto dalla citata legge quelle costruzioni rurali che abbiano stretta attinenza con il miglioramento economico-agrario della zona ». *Il Ministro: FANFANI.*

COLITTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere dove con precisione si intendono compiere i lavori di rimboschimento nei pressi di Castellano, frazione del comune di Boiano (Campobasso), essendo la popolazione locale, che vive di pastorizia, molto preoccupata che dal rimboschimento vengano ostacolati i pascoli locali ». (10.325).

RISPOSTA. — « Si comunica, al riguardo, che in Boiano (Campobasso) è stato recentemente istituito il cantiere numero 4524/R quale prolungamento dei cantieri 3054/R e 4162/R.

« I lavori che si sono eseguiti con i precedenti cantieri — e che si eseguono ora con il citato cantiere numero 4524/R — si svolgono su di una superficie di 110 ettari nelle località Difesa III zona (Pietra Caduta-Fraina del Caprio-Ravone-Monte Crocella, ecc.).

« Non risulta, agli atti di questo Ministero, nominata la zona di Castelleone ove si svolgerebbero i lavori che, secondo quanto rileva l'onorevole interrogante, sarebbero a detrimento della locale economia pastorale.

« Si ritiene, comunque, opportuno far presente che il progetto dei lavori è stato approvato dall'Ispettorato ripartimentale forestale competente il quale ha valutato tutti gli aspetti del problema, compreso quello pastorale e l'approvazione data al progetto stesso fa ritenere che gli interessi dell'economia pastorale siano poco rilevanti rispetto a quelli dell'economia forestale ». *Il Ministro: RUBINACCI.*

COLITTO. — *All'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — « Per conoscere se il vaccino contro la pseudo peste dei polli (laringotracheite) dell'Istituto sieroterapico milanese può dal farmacista essere venduto liberamente o solo dietro presentazione di ricetta medica ». (10.328)

RISPOSTA. — « Come rilevasi dallo elenco contenuto nella tabella IV della farmacopea ufficiale (VI edizione) i sieri ed i vaccini debbono essere venduti soltanto su presentazione di ricetta medica ».

L'Alto Commissario: MIGLIORI.

D'AMBROSIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere se non intenda provvedere con urgenza allo sdoppiamento delle classi di avviamento professionale della città di Napoli, tenendo conto che trattasi di scuole a carattere popolare e che rientrano nell'istruzione d'obbligo.

« Nella sola scuola Meucci di Napoli sono rimasti fuori oltre 650 alunni, che non possono iscriversi in nessun'altra scuola governativa perché ciascuna di esse è già satura ». (9782).

(Vedi risposta scritta all'onorevole BOVETTI, n. 9810).

D'AMBROSIO. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri.* — « Per conoscere se sia stato informato:

a) delle disposizioni impartite dal Ministro della pubblica istruzione ai provveditori agli studi circa la impossibilità da parte dello stesso Ministero di poter autorizzare gli sdoppiamenti delle classi di scuole di avviamento — mentre ciò non si verifica per le scuole medie — nonostante l'accertata aumentata popolazione scolastica e l'obbligatorietà dei licenziati delle scuole elementari di frequentare le scuole di avviamento;

b) che il Ministero del tesoro insista nel non voler concedere i fondi necessari, per il funzionamento di 300 classi di scuole di avviamento e ciò per ottemperare a quanto sancito dall'articolo 34 della Costituzione e dalle leggi in vigore;

c) e se non ritenga opportuno intervenire sollecitamente presso il Ministro del tesoro perché conceda la somma necessaria per il funzionamento delle nuove classi di avviamento richieste dai rispettivi provveditori ». (9851).

(Vedi risposta scritta all'onorevole BOVETTI, n. 9810).

DI DONATO. — *Al Ministro della difesa.* — « Per sapere se è stato informato che:

1°) nel IX CAR di Bari è avvenuta la morte per tifo di un militare;

2°) che sino ad oggi 25 militari sono stati ricoverati all'ospedale militare di Bari per un caso collettivo di tifo;

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 GENNAIO 1953

3°) che tutto il 3° battaglione del IX CAR è in quarantena;

4°) che viva preoccupazione, anche per le conseguenze che il fatto può avere, ha destato il provvedimento con cui tutto il 3° battaglione del IX CAR è stato messo in quarantena;

5°) per sapere quali provvedimenti sono stati presi o si intende prendere ». (9339).

RISPOSTA. — « L'episodio epidemico al quale si riferisce l'onorevole interrogante ebbe inizio il 16 settembre 1952 con la manifestazione di pochi casi e si accentuò fino a raggiungere il massimo del suo sviluppo negli ultimi giorni dello stesso mese di settembre e nei primi giorni del seguente mese di ottobre. Esso è da considerare estinto dal 3 ottobre detto, non essendosi verificati altri casi dopo tale data ed è rimasto circoscritto ai militari appartenenti ad alcuni reparti del III battaglione del IX CAR.

« Fin dal suo primo manifestarsi furono adottati immediati provvedimenti profilattici quali:

a) immediato ricovero in ospedale di tutti gli ammalati, anche se soltanto sospetti;

b) disinfezione del corredo e degli effetti lettereschi di ciascun ammalato;

c) rigorosa pulizia dei locali di caserma e ripetuta disinfestazione delle camerate e delle latrine;

d) sorveglianza sanitaria assidua di tutti i militari del battaglione e sospensione, a titolo precauzionale, della libera uscita;

e) clorazione dell'acqua in uso nella caserma e somministrazione di acqua sicuramente potabile a mezzo di autobotti;

f) proibizione di vendita allo spaccio di carne insaccata e di somministrazione di vivande non cotte, di latte non bollito, di formaggi freschi e di pasticceria;

g) limitazione delle istruzioni addestrative;

h) rinvio delle vaccinazioni che avrebbero dovuto essere iniziate in quel periodo.

« Le precauzioni come sopra adottate hanno contribuito a limitare nel tempo la durata dell'episodio epidemico in parola, durante il quale settantadue militari del cennato 3° battaglione furono ricoverati all'ospedale militare di Bari. Di essi tre risultarono affetti da infezione tifoidea, i rimanenti da infezione di natura paratifica (paratifo B). Purtroppo due dei militari colpiti da infezione tifoidea in forma gravissima decedettero malgrado le energiche cure loro praticate con cloromicetina; il terzo si è ristabilito al pari dei rima-

nenti sessantanove commilitoni risultati affetti da paratifo B.

« Le indagini sull'origine delle due infezioni, condotte, fin dal primo momento, sotto la direzione del maggior generale medico professor Filippo Massa, docente di igiene, inviato immediatamente sul posto dalla Direzione generale di sanità militare, ebbero esito negativo sia sui campioni di acqua che sui viveri in vendita allo spaccio. Gli accertamenti portarono anche ad escludere che la confezione del rancio potesse avere influito all'insorgere dell'infezione perché, essendo il rancio unico per tutti i reparti, la diffusione dell'epidemia non sarebbe stata limitata, come si è detto, ad alcuni reparti di uno solo dei battaglioni del CAR.

« È da ritenere, pertanto, che mentre la origine dei tre casi di tifo sia da attribuirsi a casuali contagi contratti sul luogo, dove il tifo è largamente endemico nella popolazione civile, specie nella stagione calda, la origine della epidemia di paratifo B sia da attribuire ad una causa del tutto occasionale, quale ad esempio l'acquisto effettuato all'esterno della caserma presso uno stesso venditore ambulante di cibi o vivande inquinate (gelati, bibite, frutta, ecc.); la localizzazione della malattia ai militari di uno stesso reparto sta a confermare l'ipotesi di una causa occasionale del genere ».

Il Ministro: PACCIARDI.

INVERNIZZI GAETANO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per sapere se è a conoscenza che a Reggio Calabria i lavoratori mugnai e pastai, aderenti alle tre organizzazioni dei lavoratori, sono in sciopero da una settimana per esigere l'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, firmato in sede ministeriale nel corso del mese di luglio di questo anno.

« Poiché il padronato tenta di fiaccare la resistenza eroica dei lavoratori che lottano per rivendicare un loro diritto, con l'assunzione al lavoro di crumiri, gli interroganti chiedono al ministro quali misure intenda adottare per costringere il padronato ad osservare la legge ». (10.056).

RISPOSTA. — « Con preghiera di darne partecipazione agli altri onorevoli interroganti, si ha il pregio di comunicare quanto segue.

« La vertenza sindacale, insorta a Reggio Calabria tra i lavoratori pastai e mugnai ed i datori di lavoro interessati, è stata composta presso l'Ufficio regionale del lavoro della predetta città in data 16 dicembre 1952.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 GENNAIO 1953

« I lavoratori della cennata categoria, in conseguenza hanno cessato, in data 17 dicembre 1952, lo sciopero iniziato il giorno 8 dello stesso mese.

« Il circolo dell'Ispettorato del lavoro territorialmente competente, per suo conto, ha effettuato visite ispettive presso le aziende che avevano direttamente assunto lavoratori in sostituzione della mano d'opera in sciopero ed ha redatto, sulla base delle risultanze di dette visite, apposito rapporto giudiziario inviandolo alla locale pretura.

« A questo proposito, si precisa che l'Ufficio regionale del lavoro di Reggio Calabria non ha rilasciato alle aziende interessate alcun foglio di avviamento al lavoro per prestatori d'opera da assumersi in sostituzione dei lavoratori pastai e mugnai in sciopero ».

Il Ministro: RUBINACCI.

LARUSSA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per assicurare la puntuale e regolare corresponsione, da parte dell'Istituto nazionale assicurazione contro le malattie (I.N.A.M.), dei pagamenti dovuti alle farmacie per forniture di medicinali e specialità agli assistiti dell'I.N.A.M.

« L'Istituto nazionale assicurazione malattie, creato con legge dell'11 gennaio 1943, numero 138, ha dato luogo a vive recriminazioni e lagnanze da parte della classe dei farmacisti per la continua insolvenza e lentezza nel procedere al pagamento delle note medicinali e specialità fornite dalle farmacie agli assistiti dell'Istituto.

« I pagamenti vengono effettuati a lunghi intervalli ed "a singhiozzo", determinando un diffuso malcontento da parte dei farmacisti, le cui aziende, come è noto, sono esposte a rischi incalcolabili a causa delle enormi anticipazioni dei capitali necessari per il loro esercizio.

« Un tale sistema di pagamenti si risolve in un gravissimo pregiudizio economico per la categoria interessata, ed ha persino determinato agitazioni e proteste presso la sede centrale dell'Istituto, mentre la classe dei farmacisti ha saputo, nel contempo, dar prova di un'alta coscienza sociale, evitando, pur con proprio sacrificio, di sospendere la fornitura dei medicinali ai lavoratori assistiti dall'I.N.A.M. ». (9780).

RISPOSTA. — « I rapporti economici fra l'I.N.A.M. ed i farmacisti, per la somministrazione gratuita dei medicinali agli assicurati, sono regolati dalla Convenzione nazionale del

22 giugno 1951, nella quale è stabilito che il pagamento delle fatture (passate tramite l'ufficio di tariffazione degli Ordini provinciali dei farmacisti) viene effettuato entro il 60° giorno dalla data in cui la fattura perviene alla sede provinciale, e che per il periodo di carenza successivo, viene applicato l'interesse di mora del 6 per cento.

« Comunque, nel periodo che va dal ricevimento della fattura al 60° giorno, la farmacia può richiedere un acconto variante dal 30 al 50 per cento dell'importo dovuto per il periodo considerato.

« La situazione dei pagamenti alla data del 30 novembre 1952, si presenta perfettamente regolare in 23 province; in 24 si riscontra il ritardo di un mese; in 21 di due mesi; in 10 di tre mesi; in 9 di quattro mesi e in 4 di cinque mesi.

« Le province in regola con i pagamenti e quelle con leggero ritardo, sono le province ove prevalgono gli iscritti delle categorie dell'industria, del commercio e del credito che, com'è noto, versano i contributi mensilmente e costituiscono la parte preponderante nel consumo dei medicinali, alle quali è possibile mantenere una certa regolarità, per il regolare afflusso dei contributi che consentono una disponibilità immediata.

« Quelle in ritardo notevole sono rappresentate dalle province ove prevalgono le categorie dell'agricoltura, per le quali l'incasso dei contributi avviene attraverso il Servizio dei contributi unificati dell'agricoltura, e il cui gettito viene accreditato all'Istituto ogni trimestre, e dalle province notoriamente in disavanzo di gestione, alle quali occorre provvedere con mutui o aperture di credito bancario, non sempre possibili.

« In sostanza, però, la situazione dei pagamenti non appare preoccupante. Con la conclusione delle trattative in corso per un finanziamento all'I.N.A.M., e con il graduale reperimento dei crediti cristallizzati, si confida che, a breve scadenza, potrà essere eliminato l'inconveniente lamentato ».

Il Ministro: RUBINACCI.

LOZZA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere se è a conoscenza della circolare n. 38099 del 10 dicembre 1952 del provveditore della provincia di Roma, diretta ai presidi ed ai direttori degli istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica del comune di Roma.

« Il provveditore della provincia di Roma, richiamando l'attenzione sulle precedenti cir-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 GENNAIO 1953

colari dell'8 novembre 1951, n. 6836, e del 23 agosto 1952, n. 14516, impone ai capi degli istituti di Roma di rivolgere le richieste al comune — di suppellettili scolastiche, relative ai lavori di manutenzione, relative ai locali in fitto — solo attraverso gli uffici del Provveditorato.

« L'interrogante è d'avviso che l'atteggiamento del provveditore non giovi allo sviluppo della scuola, alla sua vita ordinata, ma sia di aiuto alle ormai proverbiali lentezze burocratiche del comune di Roma, il quale fornisce insufficienti suppellettili scolastiche e le poche, le fornisce sempre con grande ritardo, e dopo le reiterate richieste e le molte proteste dei capi degli istituti di Roma ». (10.125).

RISPOSTA. — « Lo scopo cui mira la circolare che il provveditore agli studi di Roma ha diramato in data 10 dicembre, n. 38099, ai presidi e ai direttori delle scuole di Roma è quello di evitare l'inconveniente per il quale alcune scuole riuscivano ad ottenere dal comune molta suppellettile a danno di altre che, invece, non ottenevano nemmeno lo stretto necessario.

« Il comune di Roma, infatti, era spesso costretto a rivolgersi al Provveditorato per sapere se le richieste erano fondate o meno.

« Con la circolare sopramenzionata il provveditore agli studi di Roma ha inteso non solo vagliare le richieste rivolte al comune, ma accelerare la fornitura poiché, per accordi intercorsi con l'Amministrazione comunale, le richieste di suppellettile trasmesse dal Provveditorato agli studi avranno immediata esecuzione ».

Il Ministro: SEGNI.

MANCINI. — *Ai Ministri della difesa e del tesoro.* — « Per sapere per quale ragione da oltre due anni sia giacente inevasa, presso il Ministero della difesa (Esercito, Ispettorato delle pensioni, prima divisione P.P.O., prima sezione) la pratica relativa al carabiniere in congedo Gagliardi Settimio da San Pietro in Amantea (Cosenza), cui è stato riconosciuto il diritto alla pensione di prima categoria con assegni di superinvalidità rinnovabile per due anni, con decorrenza dal 18 marzo 1951, e per sapere altresì perché mai il detto ufficio, più volte sollecitato, non abbia sentito il dovere di rispondere agli appelli che da parte del carabiniere Gagliardi — gravemente infermo alle gambe e costretto all'immobilità — sono stati rivolti.

« L'interrogante, data la penosa situazione in cui versa il carabiniere Gagliardi, chiede

di conoscere l'attuale stato della pratica e quali provvedimenti saranno adottati per una sollecita definizione o quanto meno per concedere un anticipo al superinvalido carabiniere Gagliardi ». (9458).

RISPOSTA. — « Si risponde anche, per competenza, in luogo del Ministero del tesoro.

« La pratica di pensione privilegiata ordinaria relativa al carabiniere in congedo Gagliardi Settimio è pervenuta all'Ispettorato delle pensioni dell'Amministrazione difesa-esercito in data 21 giugno 1951.

« Essa, insieme a numerose altre pratiche pervenute nello stesso periodo, non poté avere subito corso, in quanto poco tempo prima (*Gazzetta Ufficiale* del 14 maggio 1951, numero 108), era stata pubblicata la legge 4 maggio 1951, n. 306, concernente disposizioni a favore dei titolari di pensioni privilegiate ordinarie, la quale, fra l'altro, aveva modificato le preesistenti norme sulla classificazione delle infermità dipendenti da causa di servizio ordinario, estendendo a queste ultime la classificazione prevista per le pensioni di guerra dalla legge 10 agosto 1950, n. 648.

« L'applicazione della cennata legge — le cui norme di attuazione vennero emanate dal Tesoro ai primi del mese di luglio 1951 — dette luogo a difficoltà di interpretazione ed a numerosi quesiti delle autorità sanitarie periferiche, in relazione ai quali si determinò la necessità di impartire (circolare del 5 dicembre 1951, n. 5608/ML di questo Ministero, Direzione generale di sanità militare) opportune disposizioni alle Direzioni di sanità dei comandi militari territoriali.

« Dopo la diramazione della cennata circolare, tutte le pratiche in sospeso — fra le quali quella del Gagliardi — dovettero essere restituite alle Commissioni mediche ospedaliere perché emettessero nuovo parere sulla classificabilità delle invalidità, secondo i criteri stabiliti dalla citata legge 10 agosto 1950, n. 648.

« La Commissione medica ospedaliera di Catanzaro restituì gli atti riguardanti il Gagliardi il 16 aprile 1952; dopo di che fu trasmessa la prescritta relazione al comitato per le pensioni privilegiate ordinarie, il quale restituì gli atti, con il proprio parere, nella prima quindicina di agosto.

« Compatibilmente con le migliaia di altre pratiche analoghe in trattazione, l'Ispettorato delle pensioni, appena in possesso del parere del comitato, provvede alla liquidazione a favore del Gagliardi dell'assegno privilegiato ordinario di prima categoria, a decorrere dal

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 GENNAIO 1953

18 marzo 1951 al 17 marzo 1954, nonché dell'assegno di superinvalidità e della indennità di accompagnamento.

« Il relativo decreto, trasmesso alla Corte dei conti il 17 ottobre 1952 è stato anche registrato. Attualmente è in corso di trasmissione al competente ufficio provinciale del Tesoro il relativo libretto di pensione.

« Da quanto procede, appare chiaro che, a parte il periodo di sospensione reso necessario dalla sopravvenuta emanazione delle norme più favorevoli della citata legge 10 agosto 1950, n. 648, la pratica relativa al Gagliardi non solo non ha subito ingiustificati ritardi ma è stata seguita con particolare interessamento, nonostante l'ingorgo delle numerosissime pratiche analoghe determinatosi in sede di prima applicazione della legge predetta.

« Si ritiene opportuno soggiungere che dagli atti risultano date, le risposte seguenti alle sollecitazioni dirette o indirette dell'interessato:

17 settembre 1951: comunicazioni fatte personalmente all'interessato, tramite l'ufficio informazioni per il pubblico;

18 settembre 1951: risposta a premure del sottosegretario di Stato per i danni di guerra, onorevole Cassiani;

21 gennaio 1951: comunicazioni all'interessato, tramite il sindaco del comune di San Pietro in Amantea, in relazione ad istanze rivolte dallo stesso interessato all'onorevole Presidente del Consiglio dei ministri ed all'onorevole ministro della difesa;

27 gennaio 1952: risposta a nuove premure del sottosegretario di Stato per i danni di guerra, onorevole Cassiani;

17 maggio 1952: risposta a premure dalla Segreteria particolare dell'onorevole Presidente del Consiglio dei ministri;

7 luglio 1952: risposte ad altre premure del predetto sottosegretario di Stato onorevole Cassiani;

16 ottobre 1952: risposta a nuove premure rivolte dalla Segreteria particolare dell'onorevole Presidente del Consiglio dei ministri ».

Il Ministro della difesa: PACCIARDI.

MONTERISI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere le ragioni per le quali non sia stato concesso anche agli insegnanti medi combattenti e reduci, il coefficiente fisso assegnato nella tabella di valutazione agli insegnanti elementari aventi le stesse qualifiche, onde poter ottenere conferimenti di incarichi e supplenze per l'anno scolastico in corso ». (9549).

RISPOSTA. — « I professori delle scuole medie formano una categoria che, sotto molti aspetti, si differenzia da quella dei maestri elementari, tant'è che per le due categorie vengono annualmente emanate apposite ordinanze per il conferimento degli incarichi e delle supplenze.

« Una assoluta parificazione fra le due categorie non è possibile, in quanto diverse sono le funzioni esercitate e diversa è la preparazione culturale e la esperienza professionale necessarie.

« D'altro canto anche i professori non di ruolo reduci ed assimilati hanno ottenuto particolari benefici, come emerge dalla parte III della tabella di valutazione (lettere *d*, *e*, *f*) annessa all'ordinanza. In particolare sono stati fissati 4 punti per ogni anno di servizio militare prestato in zona di operazione nel periodo 1940-45.

« Tutto il problema, comunque, sarà riesaminato in occasione della diramazione delle ordinanze sugli incarichi e sulle supplenze nelle scuole secondarie e primarie, per l'anno scolastico 1953-54 alla luce delle disposizioni legislative che potranno essere all'uopo emanate. È noto, infatti, che è stato approvato dal Consiglio dei ministri un disegno di legge per il richiamo in vigore della legge sulla riserva di metà dei posti a favore del personale non di ruolo ».

Ministro: SEGNI.

MONTICELLI. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare nei confronti del comune e della amministrazione provinciale di Grosseto, le cui maggioranze socialcomuniste persistono nel voler discutere argomenti politici a scopo di propaganda politica, e trascurano importanti problemi della città e della provincia, malgrado che le minoranze abbiano ripetutamente protestato contro questa opera contraria a quella che la legge ha affidato alle amministrazioni comunali e provinciali ». (10.179).

RISPOSTA. — « Le deliberazioni adottate dal Consiglio comunale e dal Consiglio provinciale di Grosseto su argomenti di carattere politico o che, comunque, non rientrano nella competenza istituzionale degli organi stessi, sono state annullate, ai sensi dell'articolo 326 del testo unico della legge comunale e provinciale, dal prefetto, il quale ha anche provveduto a richiamare le amministrazioni predette ad astenersi, per l'avvenire, dall'includere nell'« ordine del giorno » delle que-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 GENNAIO 1953

stioni da esaminare nelle sedute consiliari, quelle estranee all'attività amministrativa dei rispettivi enti.

« Nessun'altra sanzione può, allo stato, essere legittimamente adottata per impedire le suddette manifestazioni di volontà.

« Non risulta, inoltre, che, in conseguenza delle discussioni svoltesi sugli argomenti citati, le amministrazioni provinciale e comunale di Grosseto abbiano trascurato la trattazione degli affari di istituto ».

Il Sottosegretario di Stato: BUBBIO.

PETRUCCI. — *Al Ministro della difesa e dell'interno.* — « Per conoscere se non ritengano opportuno impartire disposizioni affinché vengano estese agli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, già dislocati negli anni 1942 e 1943 nella ex provincia di Lubiana e nell'ex Governatorato della Dalmazia, le disposizioni relative al riconoscimento dei benefici concessi agli ex combattenti (dichiarazione integrativa, campagna di guerra).

« Al predetto personale, infatti, pur avendo partecipato ad operazioni di guerra, non sono stati estesi i benefici di cui trattasi, non essendo intervenuto a suo tempo un formale provvedimento di mobilitazione da parte dello Stato maggiore dell'esercito ». (9608).

RISPOSTA. — « Si risponde anche per il Ministero dell'interno.

« Ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, i benefici di guerra previsti dalle disposizioni vigenti in favore dei combattenti spettano ai militari ed ai militarizzati già appartenenti a reparti delle Forze armate mobilitati operanti, quando sia stato riconosciuto, da apposite disposizioni degli stati maggiori di dette Forze armate, che tali reparti abbiano partecipato alla condotta ed allo svolgimento delle operazioni durante i cicli operativi indicati nelle disposizioni stesse.

« Ciò premesso si rileva che le unità di pubblica sicurezza dislocate, per il loro servizio d'istituto, nei territori dell'ex provincia di Lubiana e dell'ex Governatorato della Dalmazia, non risultano essere state mobilitate e poste alla dipendenza di impiego di comandi di grandi unità mobilitate operanti dell'Esercito o, comunque, impiegate da detti comandi in operazioni di guerra quali reparti combattenti, durante il periodo intercorso tra la data di ammissione dei predetti territori e quella dell'8 settembre 1943; e ciò anche se elementi di dette unità, per ragioni inerenti allo specifico servizio d'istituto, ivi compresa la par-

ticolare attività derivante dall'espletamento dei servizi di guerra attribuiti alla Direzione generale di pubblica sicurezza, ai sensi dell'articolo 3 del regio decreto-legge 9 giugno 1943, n. 588, si siano trovati coinvolti in fatti d'arma.

« Per l'espletamento di tali servizi aventi attinenza con lo stato di guerra sono previsti per gli ufficiali ed agenti delle unità di pubblica sicurezza sopraccennate i benefici di cui agli articoli 5 e 6 del precitato regio decreto-legge 9 giugno 1943, n. 588 (distintivo di guerra, trattamento economico speciale, pensione privilegiata di guerra diretta e di reversibilità per i casi di mutilazione e d'invalidità o di morte degli interessati), la cui attribuzione rientra nella competenza del Ministero dell'interno.

« In relazione a quanto sopra, questo Ministero, mentre deve opportunamente porre in rilievo che, in tutti i casi in cui è risultata accertata la specifica mobilitazione ed assegnazione di unità di agenti di pubblica sicurezza alle dipendenze di grandi unità operanti, lo Stato maggiore esercito non ha mancato di provvedere al regolare riconoscimento delle partecipazioni di dette unità ad operazioni di guerra (come è avvenuto, ad esempio, per il battaglione speciale di polizia « Fiume » che partecipò alle dipendenze d'impiego della II Armata, alle operazioni in Balcania per il periodo 28 luglio-8 settembre 1943), non ha possibilità di prendere in considerazione la proposta dell'onorevole interrogante, la quale, se accolta, non potrebbe non essere estesa, per ragioni di carattere equitativo — oltretutto ai vigili del fuoco, per i quali analoga proposta già è stata non accolta (come da risposta scritta data alla interrogazione n. 4015 dell'onorevole Colasanto) — al personale di tutti gli altri enti a compiti e caratteri analoghi, mobilitati civili, nonché, a maggior ragione, a tutti i militari non mobilitati o, se mobilitati, non operanti, i quali hanno indubbiamente concorso alla difesa del paese nei vari servizi di guerra ».

Il Ministro della difesa: PACCIARDI.

RICCI MARIO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Sulla necessità di istituire nuovamente a Pavullo nel Frignano (Modena) il tribunale civile e penale (ora soltanto a Modena), soppresso durante il regime fascista.

« L'interrogante fa presente che al centro suddetto fanno capo altri dieci comuni, alcuni dei quali (come Sestola, Fanano, Pievepelago e Fiumalbo) distano dal capoluogo di

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 GENNAIO 1953

provincia dai 75 ai 90 chilometri, con grave disagio, quindi, per le popolazioni di quelle località, che con il tribunale a Pavullo, invece, ridurrebbero di ben 100 chilometri i viaggi che sono costretti ad intraprendere per portarsi a Modena nell'interesse della giustizia ». (10.357).

RISPOSTA. — « Riguardo alla interrogazione relativa al ripristino del tribunale di Favullo nel Frignano, si fa presente che qualsiasi eventuale modificazione delle attuali circoscrizioni giudiziarie non può, per l'interferenza che l'una ha sull'altra, formare oggetto di un provvedimento isolato; ma deve necessariamente inquadrarsi nell'esame della sistemazione generale delle circoscrizioni stesse ».

Il Ministro: ZOLI.

POLANO. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere se, in considerazione delle particolari condizioni di miseria esistenti nel comune di Olbia (Sassari), per la presenza di un numero eccessivo di disoccupati totali e parziali, per le tragiche conseguenze della guerra che ha toccato duramente quel comune lasciando distrutte o lesionate il 60 per cento delle case per cui ancora oggi vi sono 600-700 famiglie senza alloggio, condizioni di miseria e grave disagio constatate recentemente dalla stessa Commissione parlamentare di inchiesta sulla miseria che ha fatto un sopralluogo in detto comune, non intenda accordare all'ente comunale di assistenza di Olbia uno speciale stanziamento rivolto a venire incontro alla parte più misera della popolazione, soprattutto in prossimità delle feste natalizie e del capodanno ». (10.001).

RISPOSTA. — « Nella occasione delle feste natalizie è stata disposta dalla prefettura di Sassari a favore dell'Ente comunale di assistenza di Olbia l'assegnazione di lire 2 milioni 750.000, sui fondi E.C.A. e su quelli del soccorso invernale, al fine di alleviare, per quanto possibile, il disagio della popolazione bisognosa.

« I provvedimenti adottati dal prefetto sono da ritenersi opportuni e adeguati alle necessità prospettate ».

Il Sottosegretario di Stato: BUBBIO.

SCHIRATTI. — *Al Ministro della difesa.* — « Per conoscere i motivi che hanno determinato il Ministero della difesa a non pagare per l'anno 1951 il fitto dei terreni requisiti nel comune di Campofornido (Udine) per l'ampliamento di quell'aeroporto; e quali le ra-

gioni per cui il Ministero stesso si rifiuta di pagare il fitto per il periodo 1943-45 ». (9540). per l'anno 1951 il fitto dei terreni requisiti a Campofornido (Udine) per l'ampliamento di quell'aeroporto; e quali le ragioni per cui il Ministero stesso si rifiuta di pagare il fitto per il periodo 1943-45 ». (9540).

RISPOSTA. — « L'indennità di occupazione temporanea relativa ai terreni occupati per l'ampliamento dell'aeroporto di Campofornido, spettante agli interessati per l'anno 1951, è attualmente in corso di liquidazione a cura del comando della seconda zona aerea territoriale. Il ritardo nel pagamento di detta indennità è dovuto, in gran parte, all'eccessivo frazionamento della proprietà dei terreni suddetti.

« Per quanto riguarda il pagamento della indennità relativa al periodo 1943-45, si fa presente quanto segue.

« I terreni ai quali l'onorevole interrogante si riferisce furono occupati dall'Aeronautica, con procedura di urgenza, il 19 settembre 1942 e rimasero a disposizione di detta forza armata fino all'8 settembre 1943, data sotto la quale furono occupati dalle truppe tedesche. A queste ultime, successivamente, subentrarono reparti anglo-americani, i quali lasciarono liberi detti terreni il 16 ottobre 1947.

« Ciò stante questa Amministrazione, mentre ha provveduto al pagamento, agli aventi diritto, della indennità di occupazione temporanea per il periodo 19 settembre 1942-8 settembre 1943 e per quello successivo alla cenata data del 6 ottobre 1947, non ritiene di dover corrispondere alcuna indennità per il periodo intermedio (9 settembre 1943-6 ottobre 1947).

« A tale corresponsione deve provvedere, a parere di questo Ministero, l'Amministrazione finanziaria, competente per il pagamento dei danni di guerra, conseguenti alle irregolari occupazioni di immobili effettuate da forze armate, nazionali, alleate o nemiche, e ciò in base alle disposizioni dell'articolo 1, secondo comma, del decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 226 e della legge 9 gennaio 1951, n. 10 ».

Il Ministro: PACCIARDI.

TROISI. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere se, in occasione delle prossime feste natalizie, non ritenga opportuno disporre per l'assegnazione ai profughi esterni della provincia di Bari (circa 1500) di indumenti del valore approssimativo di lire 2500

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 GENNAIO 1953

pro-capite, in corrispondenza di analogo ammontare concesso in denaro, nel Natale dell'anno scorso, soltanto ai profughi interni ». (10.133).

RISPOSTA. — « Nonostante ogni migliore intendimento, manca la possibilità, per le limitate disponibilità di bilancio, di estendere ai profughi fuori campo assistiti nella provincia di Bari, il sussidio straordinario di lire 2000 *pro-capite*, concesso, in occasione delle feste natalizie, ai profughi ricoverati nei centri di raccolta.

« Si fa presente che ove si accordasse tale sussidio ai profughi di Bari, per ragioni di equità, dovrebbe essere esteso a tutti i profughi assistiti presso le altre province della Repubblica.

« Comunque è stato invitato l'Ufficio provinciale assistenza pubblica beneficenza di Bari a segnalare, con urgenza, i casi particolarmente meritevoli di considerazione per la concessione agli interessati di qualche sussidio straordinario e di indumenti ».

Il Sottosegretario di Stato: BUBBIO.

TURCHI. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per sapere se sia a conoscenza della lettera della prefettura di Ferrara, indirizzata in data 12 novembre 1952, col numero di protocollo 4740, al sindaco di quel capoluogo e per conoscenza al procuratore della Repubblica e al comandante la tenenza dei carabinieri competenti per territorio, con la quale il prefetto, signor Liuti, ebbe a formalmente dichiarare di non voler riconoscere le deleghe sindacali per le frazioni di Ravalle e Fossanova San Marco, in quanto attribuite a due cittadini delle dette località che, pur godendo pienezza di diritti civili e politici, si troverebbero — a personale avviso del prefetto Liuti — in condizioni « di sostanziale incompatibilità » con le funzioni da svolgere e ciò perché l'uno è

segretario di sezione di un partito politico, l'altro è organizzatore di leghe contadine.

« Per sapere inoltre — in relazione a quanto sopra — quali provvedimenti l'onorevole ministro intenda prendere a carico del prefetto di Ferrara, signor Liuti, autore della sopra descritta dichiarazione, che viola non solo l'articolo 154 del testo unico della legge comunale e provinciale 1951 e probabilmente la legge penale negli articoli 336 (violenza o minaccia a un pubblico ufficiale) e 340 (interruzione di ufficio pubblico) del Codice penale, ma anche la Carta costituzionale all'articolo 3, primo comma (uguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge senza distinzione di opinioni politiche e di condizioni personali e sociali) e all'articolo 22 (nessuno può essere privato per motivi politici della capacità giuridica) ». (10.114).

RISPOSTA. — « Il prefetto di Ferrara non ha approvato la delega per l'esercizio delle funzioni di ufficiale del Governo nelle frazioni di Ravalle e Fossanova San Marco, fatta dal sindaco di Ferrara in favore dei signori Giovanni Favretti e Gilli Cesarino, in quanto i medesimi non davano affidamento di bene esercitare le suddette funzioni.

« Non si ravvisa, allo stato, alcuna violazione di legge nel caso specifico, in quanto la delega delle funzioni di ufficiale del Governo è subordinata, ai sensi dell'articolo 154 e seguenti del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale, all'approvazione da parte del prefetto.

« Per quanto attiene all'asserita violazione di norme penali, si ritiene che qualsiasi giudizio al riguardo spetti agli organi giurisdizionali competenti ».

Il Sottosegretario di Stato: BUBBIO.